



VIA BONSIGNORE, 13 - TARANTO
TEL., 339-6689179 * 349-1698968
E-MAIL: francescapaola.simon@libero.it

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 MARZO 2021

Premessa:

Causa la pandemia in atto, il Consiglio Direttivo ha deciso, dopo aver sperato e atteso una risoluzione dello stato emergenziale, di convocare l'Assemblea riunendo i soci sulla Piattaforma On Line denominata Zoom. Lo stesso Direttivo, decideva di adottare il sistema di votazione Google Moduli, che risulta essere un sistema trasparente, adottato anche da enti statali.

Gli ARGOMENTI all'O.d.G.: 1) **Consuntivo 2020**; 2) **Bilancio Previsione 2021e**

Programmazione 2021; 3) Rinnovo statuto D.L.vo 217/2017; 4) Varie ed eventuali.

Inizio riunione ore 17,30, sede: Piattaforma ZOOM.

La Presidente Francesca Paola Simon, assicuratasi della validità della seduta, apre l'incontro assembleare. Chiede alla signora Annalisa Cangiulli di redigere il verbale come segretaria della riunione, la quale accetta. La Presidente Illustra, quindi, i punti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Si passa al **terzo punto all'O.d.G.: Rinnovo dello Statuto ai sensi del D. L.vo n. 117/2017**. La bozza dello Statuto, già inviata ai soci per la visione sulla chat istituzionale, viene letta e approfondita in assemblea. Appurati alcuni punti, si passa alla votazione. Si decide di votare prima la delibera sul rinnovo statutario, poi, di seguito, quelle relative al Conto consuntivo 2020 e al Bilancio di Previsione 2021. Le voci da indicare sul Google Moduli sono “favorevole o non favorevole” per il rinnovo dello Statuto e “approvo o non approvo” per consuntivo e bilancio. Consultate le risposte, **la modifica dello Statuto, ai sensi del D. L.vo 117/2017, viene deliberata all'unanimità.**

Lo Statuto approvato fa parte integrante del presente verbale.

La Presidente viene incaricata per la registrazione dello Statuto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registrazione, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del codice terzo settore, riconosciuta in quanto ha lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche e/o integrazioni normative.

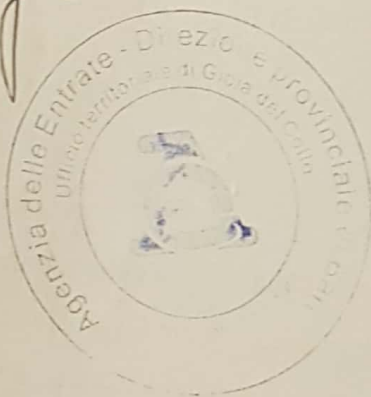
OMISSIS

L'Assemblea si chiude alle ore 20,30, dopo aver letto, confermato e sottoscritto il presente verbale dai componenti il Consiglio Direttivo, dal Segretario verbalizzante e dal Presidente.

Maria Di Nucci Maria Di Nucci Liliana Morgante Liliana Morgante
Michele Quarto Michele Quarto Daniele Palumbo Daniele Palumbo
Nicola Russo Nicola Russo Arturo Paride Simon Arturo Paride Simon
Fabio Tuzzi Fabio Tuzzi Francesca Valentini Francesca Valentini

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Annalisa CANGIULLI

Annalisa Cangiulli



LA PRESIDENTE
Francesca Paola SIMON

Francesca Paola Simon

ASSOCIAZIONE CULTURALE
L'UNITÀ BIETTIVO

VIA BONSIGNORE, 13 - TARANTO
TEL. 339-6689179 * 349-1698968
E-MAIL: francescapaola.simon@libero.it

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Giuria del Colle
3518
22 DIC. 2021
Il Capo Territoriale
e co...
Ros...
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

Ente di terzo settore

Statuto Associazione Socioculturale

L'Obiettivo ODV

Via Bonsignore, n. 13 – Taranto (C.F. 90226790732)

Adeguamento statutario Ente di terzo Settore

(Atto esente dall'imposta di bollo e di quella del registro ai sensi del Codice del Terzo Settore, art. 82, comma 3 riconosciuto in quanto la modifica ha scopo di adeguamento degli atti statutari a modifiche o integrazioni normative)

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto alla Via Bonsignore, n. 13, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata “**Socio-Culturale L'Obiettivo ODV**” in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, oltre all'aggettivo “socio-culturale”, comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione socio-culturale “L'Obiettivo”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- g. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera con attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi; si prefigge l'obiettivo di unire in associazione tutte le persone che hanno interesse allo sviluppo del senso civico e di perseguire finalità di solidarietà, culturale e sociale operando per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività. L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Valorizzare i beni culturali e ambientali del proprio territorio attraverso azioni e iniziative multiple come mostre di pittura, di scultura e fotografia; proiezioni di filmati, rappresentazioni teatrali e musicali; visite e viaggi a sfondo sociale e culturale; creazione di spazi culturali e sociali: valorizzazione e promozione del turismo attraverso eventi culturali; promozione di sport acquatici, come navigazione su kayak, canoe, ecc. con significative azioni tecniche, coadiuvati da società sportive del territorio; promozione di attività marinare, in particolare lo sviluppo della navigazione con kayak e canoe da turismo. In modo particolare svolge attività inerente la diffusione del libro, attraverso diverse forme, compreso la costituzione di biblioteche territoriali, circoli di lettura, punti di lettura e ogni forma mobile di lettura
- b) Coadiuvare le istituzioni ed altre associazioni per lo sviluppo della cultura e dell'arte;
- c) Promuovere iniziative di collaborazione fra cittadini atte a contribuire allo sviluppo e alla tutela del territorio;
- d) Avere funzione di denuncia e vigilanza verso gli organi che amministrano il proprio territorio;

- e) Valorizzare i giovani e le iniziative da questi promosse e
- f) Difendere i diritti, supportare i cittadini con gli strumenti messi a disposizione dell'associazione;
- g) Infondere nei cittadini il principio di legalità e trasparenza a vantaggio del bene comune;
- h) Accrescere il senso di appartenenza al proprio territorio e alla nazione;
- i) Promuovere in ogni campo una sana informazione;
- j) Coadiuvare le scuole del territorio per la promozione di attività culturali e didattiche;
- k) Promuovere pratiche di autogoverno, autogestione, autosostenibilità;
- l) Promuovere flussi turistici che possano ulteriormente sostenere il territorio e creare fonti di reddito alternative e sostenibili;
- m) Costituire gruppi di lavoro e partnership con Enti pubblici e privati per sviluppare la co-programmazione e co-progettazione e la gestione di attività nello specifico ambito statutario;
- n) Somministrare alimenti e bevande, prevalentemente provenienti dal commercio equo e solidale o da produzione biologica e biodinamica, ai soci e al pubblico in occasione di eventi organizzati dall'Associazione
- o) Può esercitare attività di raccolta fondi, per scopi benefici o per finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, verità e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico in generale.

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

I SOCI

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del

socio è annotata nel libro soci.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Comitato Etico. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 11. Sono volontari coloro che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Sono ammessi a prestare la propria attività anche i volontari non soci, secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore. (ad. es. volontari per un giorno, per eventi specifici o progetti...)

L'attività del volontario, socio o non socio, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono ammessi i rimborsi spese di tipo forfettario nel caso di perdita di ricevute, per servizi resi offerti dai soci, che hanno un costo sostanzialmente inferiore a quelli del mercato. La somma non dovrà superare i 200 euro annuali.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione. Le

persone associate che contribuiscono economicamente, riconosciute come sostenitori, hanno diritto al voto.

Lavoratori

Art. 13. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 14. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e Revisore dei conti ;
- d) il Tesoriere;
- e) il Responsabile degli Eventi;
- f) il Responsabile della Comunicazione;
- g) il Comitato Etico

Tutte le cariche sociali sono elettive e la carica dura tre anni.

L'Assemblea

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno un mese.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta delibera, il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16. L'Assemblea, è convocata almeno 7 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto e delle deleghe per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si

procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. In casi eccezionali si procede attraverso i mezzi di comunicazione tecnologica, purchè sia salvaguardata l'identità del socio che partecipa alla votazione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprese le deleghe.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, comprese le deleghe.

Art. 20. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione (Presidente), precisando se il potere di firma è disgiunto o congiunto; il potere di rappresentanza attribuito è, di solito, assoluto. Eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta, con posta elettronica o altri mezzi di comunicazione identitari, almeno 5 giorni prima della riunione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche o con altri mezzi di comunicazione tecnologiche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque di casi riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, il bilancio consuntivo e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea.

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, la carica dei nuovi Consiglieri scade insieme alla carica attribuita nelle ultime elezioni. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il Vice presidente

Art. 26. Assume funzioni e compiti del Presidente, quando questi è assente. La carica viene mantenuta trenta giorni dopo i tre anni previsti per la carica di Presidente, affinché organizzi e assicuri l'elezione del nuovo Presidente. La sua carica decadrà subito dopo la nomina del nuovo Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre i bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto. Dura in carica tre anni.

Il Responsabile degli eventi

Art. 28. ha il compito di organizzare iniziative ed eventi deliberati dall'Assemblea. Ha autonomia operativa e rappresentanza esterna. Può essere coadiuvato da altri soci attivisti. Si rapporta con il Tesoriere per la gestione di eventuali spese da sostenere. Dura in carica tre anni.

Il Responsabile della comunicazione

Art. 29. Ha il compito di coadiuvare il Presidente o il suo sostituto in tutte le forme di comunicazione sia interne che esterne. È anche l'addetto stampa dell'associazione. Dura in carica tre anni.

Il Comitato etico

Art. 30. Formato da tre membri più il Presidente, ha il compito di vigilare sul comportamento degli Iscritti dell'Associazione. Ha il potere di far decadere l'iscritto dietro valida motivazione. Tale decisione può essere revocata solo dall'Assemblea. Dura in carica tre anni.

Il Segretario

Art. 31. Al Segretario spetta il compito di tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Egli viene eletto, a maggioranza, in seno al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Dura in carica tre anni.

L'Organo di controllo e Revisore dei Conti

Art. 32. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di Controllo opera in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 33. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il

bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 34. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 37. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Pubblicità e trasparenza

Art. 38. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si può avvalere.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 39. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 40. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 19, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o per posta elettronica pec (vd. D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82).

ASSOCIAZIONE CULTURALE
L'ATTIVO
VIA BONSIGNORI, 13 - TARANTO
TEL. 339-6689179 • 349-1698968
E-MAIL: francescapaola.simon@libero.it

Norma finale

Art. 41. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

(Ultima pagina di 14 su cui vengono sovrapposte le firme dei membri del Consiglio Direttivo)

Maria Di Nucci Maria Di Nucci Liliana Morgante Liliana Morgante
Michele Quarto Michele Quarto Daniele Palumbo Daniele Palumbo
Nicola Russo Nicola Russo Arturo Paride Simon Arturo Paride Simon
Fabio Tuzzi Fabio Tuzzi Francesca Valentini Francesca Valentini
Francesca Paola SIMON (Presidente) Francesca Paola Simon



**ASSOCIAZIONE CULTURALE
LIBERO BIETTIVO**
VIA BONNIGNORE, 13 - TARANTO
TEL.: 339-6689179 • 349-1698968
E-MAIL: francescapaola.simon@libero.it